



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 16

Oggetto: Rinnovo contrattuale: chimica, gomma, vetro - piccola e media industria

PREMESSA

In data 23 febbraio 2023, tra UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL, UILTEC - UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 5 dicembre 2023 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro - codice CNEL B018, scaduto il 31 dicembre 2025. L'intesa sarà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data del 30 marzo 2026. In merito alla parte economica con decorrenza 1° gennaio 2026 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

DECORRENZA E DURATA

Il contratto ha validità triennale, decorre **dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028**, sia per la parte economica che per quella normativa.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per i vari settori del CCNL da erogarsi in 5 tranches:

- 1a tranche a partire dal **1° gennaio 2026**;
- 2a tranche a partire dal **1° aprile 2027**;
- 3a tranche a partire dal **1° dicembre 2027**;
- 4a tranche a partire dal **1° giugno 2028**;
- 5a tranche a partire dal **1° dicembre 2028**

Le aziende corrisponderanno gli aumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 con la prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo. Qualora entro il mese di febbraio 2026 non fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi concernenti i mesi di gennaio e febbraio,

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





il riconoscimento degli aumenti contrattuali potrà avvenire con la retribuzione del mese di marzo 2026.
L'aumento relativo al mese di gennaio 2026 non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti già liquidati nel suddetto mese.

Chimica, concia e settori accorpati

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
H	178,79	75,22	74,76	31,40	89,71	23,92
G	173,33	72,92	72,47	30,44	86,97	23,19
F	159,39	67,05	66,64	27,99	79,97	21,33
E	150,91	63,49	63,10	26,50	75,72	20,19
D	143,64	61,00	59,86	25,14	71,84	19,16
C	132,12	55,58	55,24	23,20	66,29	17,68
B	115,15	48,44	48,15	20,22	57,78	15,41
A	100,00	42,07	41,81	17,56	50,17	13,38

Plastica e gomma

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
Q	169,07	76,05	62,33	26,18	74,80	19,95
8	159,81	71,88	58,92	24,75	70,70	18,85
7	152,87	68,76	56,36	23,67	67,63	18,04
6	140,18	63,05	51,68	21,71	62,02	16,54
5	135,62	61,00	50,00	21,00	60,00	16,00
4	129,10	58,07	47,60	19,99	57,12	15,23
3	121,28	54,55	44,71	18,78	53,66	14,31
2	118,80	53,43	43,80	18,40	52,56	14,02
1	100,00	44,98	36,87	15,48	44,24	11,80



Abrasivi

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A1	220,00	98,68	77,03	32,35	92,44	24,65
B1	175,00	78,49	61,27	25,74	73,53	19,61
B2	160,00	71,76	56,02	23,53	67,23	17,93
C1	150,00	67,28	52,52	22,06	63,03	16,81
C2	145,00	65,04	50,77	21,32	60,92	16,25
C3	140,00	62,79	49,02	20,59	58,82	15,69
D1	136,00	61,00	47,62	20,00	57,14	15,24
D2	123,00	55,17	43,07	18,09	51,68	13,78
D3	118,00	52,93	41,32	17,35	49,58	13,22
E1	117,00	52,48	40,97	17,21	49,16	13,11
E2	104,00	46,65	36,41	15,29	43,70	11,65
E3	101,00	45,30	35,36	14,85	42,44	11,32
F	100,00	44,85	35,01	14,71	42,02	11,20

Ceramica

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A1	200,00	84,72	66,14	27,78	79,37	21,16
B1	175,00	74,13	57,87	24,31	69,44	18,52
B2	164,00	69,47	54,23	22,78	65,08	17,35
C1	157,00	66,51	51,92	21,81	62,30	16,61
C2	152,00	64,39	50,26	21,11	60,32	16,08
C3	148,00	62,69	48,94	20,56	58,73	15,66
D1	144,00	61,00	47,62	20,00	57,14	15,24
D2	130,00	55,07	42,99	18,06	51,59	13,76
D3	124,00	52,53	41,01	17,22	49,21	13,12
E1	121,00	51,26	40,01	16,81	48,02	12,80
E2	108,00	45,75	35,71	15,00	42,86	11,43
E3	103,00	43,63	34,06	14,31	40,87	10,90
F	100,00	42,36	33,07	13,89	39,68	10,58



Vetro settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A2	207,00	94,23	73,56	30,90	88,27	23,54
A1	201,00	91,50	71,43	30,00	85,71	22,86
B2	184,00	83,76	65,39	27,46	78,46	20,92
B1	179,00	81,49	63,61	26,72	76,33	20,36
C2	161,00	73,29	57,21	24,03	68,66	18,31
C1	157,00	71,47	55,79	23,43	66,95	17,85
D3	152,00	69,19	54,02	22,69	64,82	17,29
D2	147,00	66,92	52,24	21,94	62,69	16,72
D1	134,00	61,00	47,62	20,00	57,14	15,24
E3	128,00	58,27	45,49	19,10	54,58	14,56
E2	125,00	56,90	44,42	18,66	53,30	14,21
E1	112,00	50,99	39,80	16,72	47,76	12,74
F1	100,00	45,52	35,54	14,93	42,64	11,37

Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
8A	207,00	94,23	73,56	30,90	88,27	23,54
8	201,00	91,50	71,43	30,00	85,71	22,86
7	179,00	81,49	63,61	26,72	76,33	20,36
6A	161,00	73,29	57,21	24,03	68,66	18,31
6	157,00	71,47	55,79	23,43	66,95	17,85
5A	152,00	69,19	54,02	22,69	64,82	17,29
5	147,00	66,92	52,24	21,94	62,69	16,72
4	134,00	61,00	47,62	20,00	57,14	15,24
3	125,00	56,90	44,42	18,66	53,30	14,21
2	112,00	50,99	39,80	16,72	47,76	12,74
1	100,00	45,52	35,54	14,93	42,64	11,37



Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
9A	207,00	93,53	73,02	30,67	87,62	23,37
9	201,00	90,82	70,90	29,78	85,08	22,69
8A	181,00	81,79	63,84	26,81	76,61	20,43
8	179,00	80,88	63,14	26,52	75,77	20,20
7	157,00	70,94	55,38	23,26	66,46	17,72
6	148,00	66,87	52,20	21,93	62,65	16,71
5	135,00	61,00	47,62	20,00	57,14	15,24
4	124,00	56,03	43,74	18,37	52,49	14,00
3	116,00	52,41	40,92	17,19	49,10	13,09
2	108,00	48,80	38,10	16,00	45,71	12,19
1	100,00	45,19	35,27	14,81	42,33	11,29

MINIMI RETRIBUTIVI

Di seguito si riportano i nuovi importi dei minimi retributivi mensili, calcolati redazionalmente, per i diversi settori contrattuali.

L'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 riporta gli importi dei minimi contrattuali validi fino al 31 dicembre 2025, che divergono di alcuni centesimi da quelli calcolati redazionalmente secondo il precedente accordo di rinnovo 5 dicembre 2023. Si sono, pertanto, considerati tali valori aggiornati e su di essi sono stati calcolati i nuovi minimi secondo le varie decorrenze contrattuali.

Chimica, concia e settori accorpati

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
H	3.093,29	3.168,51	3.243,27	3.274,67	3.364,38	3.388,30
G	2.900,66	2.973,58	3.046,05	3.076,49	3.163,46	3.186,65
F	2.636,01	2.703,06	2.769,70	2.797,69	2.877,66	2.898,99
E	2.380,54	2.444,03	2.507,13	2.533,63	2.609,35	2.629,54
D	2.206,00	2.267,00	2.326,86	2.352,00	2.423,84	2.443,00
C	1.977,77	2.033,35	2.088,59	2.111,79	2.178,08	2.195,76
B	1.781,99	1.830,43	1.878,58	1.898,80	1.956,58	1.971,99
A	1.648,62	1.690,69	1.732,50	1.750,06	1.800,23	1.813,61



(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

Plastica e gomma

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
Q	2.769,64	2.845,69	2.908,02	2.934,20	3.009,00	3.028,95
8	2.669,99	2.741,87	2.800,79	2.825,54	2.896,24	2.915,09
7	2.439,52	2.508,28	2.564,64	2.588,31	2.655,94	2.673,98
6	2.182,38	2.245,43	2.297,11	2.318,82	2.380,84	2.397,38
5	2.026,64	2.087,64	2.137,64	2.158,64	2.218,64	2.234,64
4	1.911,45	1.969,52	2.017,12	2.037,11	2.094,23	2.109,46
3	1.829,19	1.883,74	1.928,45	1.947,23	2.000,89	2.015,20
2	1.773,21	1.826,64	1.870,44	1.888,84	1.941,40	1.955,42
1	1.615,01	1.659,99	1.696,86	1.712,34	1.756,58	1.768,38

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

Abrasivi

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A1	2.849,65	2.948,33	3.025,36	3.057,71	3.150,15	3.174,80
B1	2.545,42	2.623,91	2.685,18	2.710,92	2.784,45	2.804,06
B2	2.381,19	2.452,95	2.508,97	2.532,50	2.599,73	2.617,66
C1	2.203,83	2.271,11	2.323,63	2.345,69	2.408,72	2.425,53
C2	2.152,04	2.217,08	2.267,85	2.289,17	2.350,09	2.366,34
C3	2.091,75	2.154,54	2.203,56	2.224,15	2.282,97	2.298,66
D1	2.040,50	2.101,50	2.149,12	2.169,12	2.226,26	2.241,50
D2	1.904,13	1.959,30	2.002,37	2.020,46	2.072,14	2.085,92
D3	1.856,51	1.909,44	1.950,76	1.968,11	2.017,69	2.030,91



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



E1	1.804,19	1.856,67	1.897,64	1.914,85	1.964,01	1.977,12
E2	1.705,92	1.752,57	1.788,98	1.804,27	1.847,97	1.859,62
E3	1.648,58	1.693,88	1.729,24	1.744,09	1.786,53	1.797,85
F	1.622,62	1.667,47	1.702,48	1.717,19	1.759,21	1.770,41

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

Ceramica

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A1	2.729,68	2.814,40	2.880,54	2.908,32	2.987,69	3.008,85
B1	2.495,67	2.569,80	2.627,67	2.651,98	2.721,42	2.739,94
B2	2.350,41	2.419,88	2.474,11	2.496,89	2.561,97	2.579,32
C1	2.186,43	2.252,94	2.304,86	2.326,67	2.388,97	2.405,58
C2	2.136,90	2.201,29	2.251,55	2.272,66	2.332,98	2.349,06
C3	2.081,17	2.143,86	2.192,80	2.213,36	2.272,09	2.287,75
D1	2.029,50	2.090,50	2.138,12	2.158,12	2.215,26	2.230,50
D2	1.894,30	1.949,37	1.992,36	2.010,42	2.062,01	2.075,77
D3	1.844,61	1.897,14	1.938,15	1.955,37	2.004,58	2.017,70
E1	1.784,34	1.835,60	1.875,61	1.892,42	1.940,44	1.953,24
E2	1.690,51	1.736,26	1.771,97	1.786,97	1.829,83	1.841,26
E3	1.640,87	1.684,50	1.718,56	1.732,87	1.773,74	1.784,64
F	1.593,65	1.636,01	1.669,08	1.682,97	1.722,65	1.733,23

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

Vetro settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
A2	2.923,78	3.018,01	3.091,57	3.122,47	3.210,74	3.234,28
A1	2.855,87	2.947,37	3.018,80	3.048,80	3.134,51	3.157,37
B2	2.630,31	2.714,07	2.779,46	2.806,92	2.885,38	2.906,30





STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



B1	2.565,59	2.647,08	2.710,69	2.737,41	2.813,74	2.834,10
C2	2.355,69	2.428,98	2.486,19	2.510,22	2.578,88	2.597,19
C1	2.310,40	2.381,87	2.437,66	2.461,09	2.528,04	2.545,89
D3	2.252,34	2.321,53	2.375,55	2.398,24	2.463,06	2.480,35
D2	2.194,88	2.261,80	2.314,04	2.335,98	2.398,67	2.415,39
D1	2.045,15	2.106,15	2.153,77	2.173,77	2.230,91	2.246,15
E3	1.982,62	2.040,89	2.086,38	2.105,48	2.160,06	2.174,62
E2	1.941,88	1.998,78	2.043,20	2.061,86	2.115,16	2.129,37
E1	1.793,91	1.844,90	1.884,70	1.901,42	1.949,18	1.961,92
F1	1.659,82	1.705,34	1.740,88	1.755,81	1.798,45	1.809,82

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
8A	2.923,78	3.018,01	3.091,57	3.122,47	3.210,74	3.234,28
8	2.815,87	2.907,37	2.978,80	3.008,80	3.094,51	3.117,37
7	2.565,61	2.647,10	2.710,71	2.737,43	2.813,76	2.834,12
6A	2.355,68	2.428,97	2.486,18	2.510,21	2.578,87	2.597,18
6	2.310,40	2.381,87	2.437,66	2.461,09	2.528,04	2.545,89
5A	2.252,35	2.321,54	2.375,56	2.398,25	2.463,07	2.480,36
5	2.194,88	2.261,80	2.314,04	2.335,98	2.398,67	2.415,39
4	2.045,15	2.106,15	2.153,77	2.173,77	2.230,91	2.246,15
3	1.941,90	1.998,80	2.043,22	2.061,88	2.115,18	2.129,39
2	1.793,91	1.844,90	1.884,70	1.901,42	1.949,18	1.961,92
1	1.659,82	1.705,34	1.740,88	1.755,81	1.798,45	1.809,82

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.





Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche

Livello	Minimi al 31/12/2025*	Minimi a partire dal				
		1° gennaio 2026	1° aprile 2027	1° dicembre 2027	1° giugno 2028	1° dicembre 2028
9A	2.877,62	2.971,15	3.044,17	3.074,84	3.162,46	3.185,83
9	2.809,90	2.900,72	2.971,62	3.001,40	3.086,48	3.109,17
8A	2.581,11	2.662,90	2.726,74	2.753,55	2.830,16	2.850,59
8	2.560,29	2.641,17	2.704,31	2.730,83	2.806,60	2.826,80
7	2.306,59	2.377,53	2.432,91	2.456,17	2.522,63	2.540,35
6	2.203,46	2.270,33	2.322,53	2.344,46	2.407,11	2.423,82
5	2.052,95	2.113,95	2.161,57	2.181,57	2.238,71	2.253,95
4	1.928,95	1.984,98	2.028,72	2.047,09	2.099,58	2.113,58
3	1.834,29	1.886,70	1.927,62	1.944,81	1.993,91	2.007,00
2	1.743,46	1.792,26	1.830,36	1.846,36	1.892,07	1.904,26
1	1.656,97	1.702,16	1.737,43	1.752,24	1.794,57	1.805,86

(*) Gli importi dei minimi tabellari previgenti sono così riportati nelle tabelle dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2026 per il rinnovo del CCNL, mentre i valori dei minimi delle successive scadenze sono stati calcolati redazionalmente sommando ai minimi previgenti gli incrementi definiti dalle Parti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A partire dal 1° gennaio 2026, per tutti i settori, la contribuzione a carico azienda a FONDAPI è incrementata dello 0,10%.

PERIODO DI PROVA

L'accordo prevede la ridefinizione, per alcuni settori, della durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio.

Chimica, concia e settori accorpati

Livelli	Durata/giorni
H, G, F	130
E, D	90
C	60
B, A	35



Plastica e gomma

Livelli	Durata/giorni
Q, 8, 7	130
6	100
5	85
4, 3	75
2	55
1	35

Vetro settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Categoria/P.O. (posizione organizzativa)	Durata
A, B	6 mesi
C2	5 mesi
C1, D2 (gr. 1 e 2)	4 mesi
D1, D2 (gr. 3), D3	45 giorni
E2, E3	35 giorni
F1, E1	30 giorni

Vetro settore trasformazione (seconda lavorazione)

Livelli	Gruppo	Durata
8, 7	-	6 mesi
6	-	5 mesi
5, 6	1, 2	4 mesi
5, 5A	3	45 giorni
4	4	45 giorni
3	-	35 giorni
2, 1	-	30 giorni



Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche

Livelli	Gruppo	Durata
9, 8	1	6 mesi
6	1	5 mesi
8	3	60 giorni
7, 6	3	45 giorni
5	1	45 giorni
4, 5	-	35 giorni
1, 2, 3	-	30 giorni

PREAVVISO

Per i lavoratori che abbiano effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo, certificato da società produttrici di impianti, macchinari e/o software, da società o centri di formazione professionale, che li rendano titolari di certificazione o attestato professionale, ed il cui costo sia sostenuto dall'azienda, i termini di preavviso sono incrementati di 1 mese, fatta salva la rinuncia da parte dell'azienda.

MANSIONI

In tutti i settori del CCNL, al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, spetta il livello corrispondente alla mansione superiore, derivante da attività svolte normalmente e continuativamente (per almeno 6 mesi), che attestino una professionalità la cui acquisizione avvenga anche mediante specifica formazione.

LAVORO ECCELENTE E LAVORO A TURNI

Chimica, concia e settori accorpati

Fino alla data del 30 aprile 2026 non è prevista nessuna maggiorazione per le ore lavorate da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali ed una maggiorazione del 10% per le ore lavorate da oltre 38,5 a 48 ore settimanali. A decorrere dal 1° maggio 2026 è prevista una maggiorazione del 10% per le ore lavorate da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali fino a 48 ore settimanali. Fermo restando le condizioni attualmente in vigore e fatte salve diverse e successive intese collettive a livello aziendale, si conferma che la percentuale del 10% decorre solo dopo il raggiungimento dell'orario medio settimanale, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali, secondo quanto previsto per i periodi in cui operano orari diversi dalle 37,5 ore settimanali.

Vetro

Dalla data del 1° aprile 2026 le maggiorazioni sono fissate al:

- 4% per i turni diurni;
- 28% per i turni notturni.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore definite dagli accordi aziendali vigenti.

MALATTIA

Con riferimento a tutti i settori del CCNL viene stabilito che, per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro, è aumentato di 90 giorni. Durante tale



ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.

L'accordo recepisce la Legge n. 106/2025 per cui, a partire dal 1° marzo 2026, ai lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione medica, spettano:

- 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenni affetto dalle malattie sopra individuate;
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio. Decorso il periodo di congedo il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

Chimica, concia e settori accorpati

Nell'ipotesi di assenza per malattia particolarmente grave per natura e durata, è ammessa la fruizione, previa richiesta scritta del lavoratore (da inoltrare anche per il tramite della RSU e/o su istanze delle OO.SS.), di un periodo di aspettativa non superiore a 10 mesi (prima 6 mesi), prorogabile con le stesse modalità, una sola volta per un pari periodo.

Plastica e gomma

Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi (prima 6 mesi), rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Per gli operai, il diritto al trattamento economico di malattia ricomincia ex-novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi (prima 6 mesi) di calendario senza alcuna assenza per malattia. La riduzione di questo periodo a 4 mesi di calendario per il ripristino del trattamento economico decorre dal primo evento di malattia intervenuto successivamente alla data del 1° marzo 2026.

Abrasivi

Nei casi di malattie particolarmente rilevanti sul piano sociale, che abbiano procurato un'assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore, è prevista la concessione di un'aspettativa non retribuita di 10 mesi (prima 6 mesi), eventualmente prorogabile da parte dell'impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della RSU e/o su istanza delle OO.SS.

Ceramica

In casi particolarmente gravi (clinicamente comprovati), nonché in quello in cui il superamento dei periodi di conservazione del posto venga determinato da un continuativo grave evento morboso (a fronte del documentato protrarsi dello stesso), l'azienda concederà, a richiesta, un'aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, per un periodo massimo di 10 mesi (prima 7 mesi). In caso di ulteriore protrarsi delle cause dell'assenza,

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





l'azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta anche per il tramite della R.S.U. entro il periodo di scadenza del periodo di aspettativa precedentemente concesso, un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita per massimo 4 mesi.

Vetro

Superati i limiti di conservazione del posto, è ammessa la fruizione, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi (prima 6 mesi), rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.

MATERNITÀ

Per tutti i settori, a partire dal 1° marzo 2026, con riferimento al periodo di congedo parentale, l'indennità del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% (prima 50%) per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza (esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%).

PERMESSI

In tema di permessi per cariche sindacali, per il settore plastica e gomma, si conviene che, salve le situazioni di miglior favore in atto, l'esercizio del diritto è limitato ad un monte globale annuo di:

- 56 ore per le aziende con meno di 40 dipendenti;
- 112 ore per le aziende con un numero fino a 150 dipendenti;
- 168 ore per le aziende con un dimensioni numero dimensionale di dipendenti superiore.

I suddetti monte ore sono da considerarsi complessivamente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL (precisazione valida anche per il settore vetro). Riguardo a tutti i settori, in caso di esaurimento delle 10 ore di assemblea, viene riconosciuta 1 ora aggiuntiva di assemblea, il cui o.d.g. sarà destinato alle materie di salute e sicurezza, previdenza complementare e al rinnovo del CCNL. Tali assemblee saranno tenute durante l'orario di lavoro.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Relativamente a tutti i settori, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura pari

- al 4% fino a 50 dipendenti,
- al 6% da 51 a 100 dipendenti,
- all'8% oltre 100 dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.

DISABILITÀ: ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

Nell'ambito del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni di assunzione o di ultima assegnazione si prevede che, su richiesta del lavoratore, in prossimità della ripresa della prestazione lavorativa, o a seguito del giudizio del medico competente, si procederà ad un incontro finalizzato alla verifica delle condizioni di ricollocazione, anche con l'assistenza delle RSU e, in assenza delle stesse, con quella delle OO.SS. territoriali a cui il lavoratore ha conferito mandato. Tale fase di verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di incontro. In tale periodo è comunque riconosciuta al lavoratore la normale retribuzione. Al lavoratore che sia destinatario di un progetto di reinserimento approvato e finanziato dall'INAIL, ai sensi della Legge n. 190/2014 (articolo 1, comma 166) e del Regolamento INAIL di cui alla Circolare n. 51/2016, nel periodo temporale previsto per la realizzazione degli



interventi individuati nell'ambito del progetto e comunque non superiore a quello previsto dalla legge, è anticipata la retribuzione nella misura pari al 60%.

SICUREZZA

A favore dei lavoratori e lavoratrici nominati e formati come preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, viene garantita dall'azienda apposita polizza assicurativa comprensiva dell'assistenza legale. Sono esclusi dalla tutela tutte le ipotesi di responsabilità del preposto per dolo o colpa grave.

ABITI DA LAVORO

Nel caso in cui ai lavoratori, per esigenze aziendali, sia imposto di indossare un abbigliamento eccedente un abbigliamento ordinario, ovvero lo stesso sia richiesto, configurando anche dispositivo di protezione individuale, dal rispetto delle norme in materia di igiene, salute o sicurezza, il tempo impiegato, presso i locali aziendali, per la vestizione/svestizione degli indumenti è da considerarsi orario di lavoro. In ogni caso, entro il limite di 10 minuti giornalieri, l'eventuale svolgimento delle anzidette attività preparatorie non ha incidenza retributiva, a nessun fine e/o istituto contrattuale, oltre quanto già previsto dai minimi contrattuali mensili.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già in essere a livello aziendale.

ANTICIPO TFR

Viene ammessa la concessione dell'anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste dalla normativa vigente, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'azienda delle richieste di prima anticipazione, all'interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.

Riguardo all'acquisto della prima casa di abitazione sarà possibile ottenere l'anticipo per l'acquisto effettuato prima della maturazione degli 8 anni di anzianità al momento della effettiva maturazione dell'anzianità, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'azienda delle richieste di prima anticipazione all'interno delle percentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 17.03.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)